



Area: Funzioni Generali
Settore: Ambiente e Pianificazione Territoriale
C.d.R.: Ambiente
Servizio: Amministrativo Ecologia
Unità Operativa: Gestione dei Rifiuti
Ufficio: Autorizzazioni impianti recupero rifiuti

N.Reg. 137 del 20/05/2025

Treviso, 20/05/2025

Oggetto: DITTA CENTRO RECUPERO TREVIGIANO SRL (P.IVA 02197080266) - SALGAREDA, VIA PIZZOCCHERA, N. 37 - IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI - MODIFICA AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO - DLGS N. 152/2006, PTA/2009, LR N. 3/2000, LR N. 33/1985. .

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il DDP n. 172 del 13/07/2023, con cui la ditta Centro Recupero Trevigiano Srl (P.IVA 02197080266), con sede legale e operativa in comune di Salgareda, via Pizzocchera n. 37, è stata autorizzata ai sensi dell'art. 208 del DLgs n. 152/2006 all'esercizio dell'impianto di recupero rifiuti non pericolosi, catastalmente individuato al foglio n. 17, mappali nn. 560, 1067 e 1108, fino al **15/12/2028**;

VISTA l'istanza pervenuta in data 28/01/2025, assunta al prot. n. 4443, con cui la Ditta ha richiesto la modifica del layout depurativo delle acque di prima pioggia per introduzione di una sezione di trattamento di tipo chimico-fisico e di filtrazione a quarzite e carboni attivi;

RICHIAMATA la nota prot. n. 14150 del 13/03/2025 con cui la scrivente Amministrazione ha avviato il relativo procedimento, richiesto la trasmissione di documentazione integrativa e comunicato che provvederà a rettificare la sezione C. Emissioni in atmosfera dell'Allegato tecnico al DDP n. 172 del 13/07/2023 con la seguente prescrizione, che per mero errore materiale non è stata inserita: “ la Ditta per il recupero dei rifiuti di carta, cartone e legno deve impiegare solo la pressa collocata nel Capannone A, per la quale è previsto il convogliamento delle emissioni al punto di emissione C1”;

VISTA la documentazione integrativa trasmessa dalla Ditta in data 14/06/2024, assunta al prot. n. 14706;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 49 della LR n. 33/1985, spetta alla Provincia il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione degli impianti di depurazione e che questa costituisce anche autorizzazione allo scarico;





RITENUTO di approvare con il presente provvedimento l'implementazione dell'attuale gestione delle acque di prima pioggia con inserimento di un trattamento di tipo chimico fisico a valle dell'impianto di depurazione esistente mediante modifica dell'autorizzazione all'esercizio, ai sensi dell'art. 26, comma 6 della LR n. 3/2000;

VISTO il nulla osta idraulico allo scarico delle acque provenienti dal dilavamento delle coperture e del piazzale dell'impianto di recupero rifiuti, convogliate in corso d'acqua superficiale, rilasciato alla Ditta dal Comune di Salgareda in data 18/04/2013;

DATO ATTO che, per il progetto di modifica esaminato, la presente approvazione non costituisce titolo edilizio, che resta, pertanto, di competenza comunale;

PRESO ATTO di quanto dichiarato dalla Ditta con la documentazione pervenuta in data 18/04/2025, prot. n. 22092, secondo cui il progetto in questione non rientra nel campo di applicazione della disciplina in materia di VInCA;

VISTA l'istruttoria condotta dall'Ufficio Gestione delle Acque del 07/05/2025;

RITENUTO, per quanto sopra, di provvedere alla modifica dell'Allegato tecnico al DDP n. 172 del 13/07/2023 sostituendo la sezione D. Gestione delle acque meteoriche di dilavamento e la sezione C Emissioni in atmosfera;

RITENUTO che l'impianto in parola debba essere gestito secondo:

- la configurazione impiantistica, le prescrizioni e i quantitativi approvati con DDP n. 172 del 13/07/2023, fino alla sottoscrizione per accettazione da parte della Provincia delle garanzie finanziarie stabilite nel presente provvedimento;
- la configurazione impiantistica, le prescrizioni e i quantitativi approvati con DDP n. 172 del 13/07/2023, come modificato dal presente provvedimento a partire dalla data di sottoscrizione per accettazione da parte della Provincia delle relative garanzie finanziarie;

VISTA la DGRV n. 2721 del 29/12/2014 in materia di garanzie finanziarie;

DATO ATTO che la Ditta ha in essere le seguenti garanzie finanziarie:

- a) polizza fideiussoria n. A0772147 e successive appendici, rilasciate da GROUPAMA Assicurazioni Spa, con importo pari a Euro 20.160,00 (ventimilacentosessanta/00) con data di scadenza il 15/12/2028 e termine per escutere il 15/12/2030, ridotto in forza della certificazione UNI EN ISO 14001;
- b) polizza per la Responsabilità Civile Inquinamento n. 108792933 emessa da GROUPAMA Assicurazioni Spa, con un massimale assicurato di Euro 1.800.000,00 (unmilioneottocentomila/00), ridotto in forza della certificazione UNI EN ISO 14001, con opzione di tacito rinnovo;





ATTESO che, ai sensi dell'allegato A alla DGRV 2721/2014, ad ogni eventuale modifica dell'attività, con conseguente variazione dell'autorizzazione, deve corrispondere un'esplicita integrazione della polizza già presentata, sotto forma di appendice ad un contratto esistente;

RITENUTO, pertanto, di chiedere alla Ditta di adeguare la polizza fideiussoria secondo le disposizioni vigenti e con recepimento del presente provvedimento;

DATO ATTO dell'assolvimento dell'imposta di bollo per il rilascio della presente autorizzazione tramite marca con codice identificativo n. 01200042104704 del 16/03/2021;

VISTI il DLgs n. 152/2006 e la LR n. 3/2000;

VISTI il DM 23/04/1998, il DM 16/12/1998, la LR 33/1985, il Piano di Tutela delle Acque e s.m.i. e la Deliberazione del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento del 04/02/1977;

VISTI il DLgs n. 267/2000 e il Regolamento Provinciale di Organizzazione;

VISTI la LR n. 12/2024, il RR attuativo n. 4/2025 e il DDR n. 15/2025;

ATTESTATA la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, la completezza dell'istruttoria condotta ai sensi dell'articolo 147 bis del DLgs n. 267/2000;

DECRETA

ART. 1 - La ditta Centro Recupero Trevigiano Srl (P.IVA 02197080266), con sede legale e operativa in via Pizzocchera n. 37 in comune di Salgareda (TV), è autorizzata, ai sensi dell'art. 208 del DLgs n. 152/2006, alla modifica dell'impianto di depurazione delle acque afferente all'impianto di recupero rifiuti insistente su un'area catastalmente al foglio n. 17, mappali nn. 560, 1067 e 1108, secondo i documenti pervenuti in data 28/01/2025, assunti al prot. n. 4443 e in data 14/06/2024, assunti al prot. n. 14706, fatti salvi gli elaborati progettuali già approvati dalla scrivente Amministrazione non in contrasto con la modifica approvata con il presente provvedimento.

La presente autorizzazione ha validità fino al **15/12/2028**.

Dell'inizio dei lavori va data comunicazione alla scrivente Provincia e al Comune.

ART. 2 - L'avvio dell'impianto di depurazione con le modifiche previste dal presente progetto è subordinato alla presentazione alla Provincia del certificato di regolare esecuzione delle opere firmato dal Direttore dei Lavori.

ART. 3 - La sezione D Gestione delle acque meteoriche di dilavamento e la sezione C Emissioni in atmosfera dell'Allegato tecnico al DDP n. 172 del 13/07/2023 sono sostituite dall'Allegato tecnico al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante.





ART. 4 - Rimane valido quant'altro previsto dal DDP n. 172 del 13/07/2023 non in contrasto con il presente provvedimento.

ART. 5 - La Ditta per perfezionare l'efficacia del presente provvedimento deve trasmettere una appendice della polizza fideiussoria assicurativa con recepimento del presente provvedimento, la quale deve essere sottoscritta per accettazione da parte della Provincia.

Le garanzie, il fideiussore e il testo della fideiussione dovranno essere conformi all'Allegato A e B della DGRV 2721/2014. L'Amministrazione Provinciale di Treviso si riserva di respingere le garanzie finanziarie considerate non conformi alla normativa o a quanto previsto dal presente Decreto.

ART. 6 - Il presente provvedimento va trasmesso alla Ditta, alla Regione Veneto, all'ARPAV di Treviso, al Comune sede d'impianto, all'Area tecnica e gestionale UO Economia circolare e ciclo dei rifiuti, EoW e Sottoprodotti di ARPAV e va affisso all'albo della Provincia ed a quello del Comune.

ART. 7 - Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del Veneto o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nel termine di sessanta e centoventi giorni, decorrenti dal ricevimento dello stesso.

BUSONI SIMONE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

